



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, lì

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e degli
Enti del SSR

E p.c. All'Assessorato Sanità e
Integrazione socio-sanitaria

LORO SEDI

Oggetto: Accordo Regione Lazio – OOSS 11 aprile 2020 in merito al riconoscimento eccezionale attività svolta da operatori del SSR nota prot. n. 351405 del 17.04.2020 chiarimento.

Gentili Direttori,

con la nota prot. n. 351405 del 17.04.2020 di pari oggetto, la scrivente Amministrazione ha provveduto a trasmettere l'Accordo sindacale dell'11 aprile 2020, con il quale è stato riconosciuto un emolumento per l'eccezionale, straordinaria e non prevedibile attività svolta dai dipendenti del SSR nel periodo dell'emergenza COVID 19 volta a valorizzare l'attività eccezionale resa per garantire a tutta la comunità di riferimento la necessaria assistenza in tale delicata fase emergenziale.

Come chiarito nella nota suddetta, il premio è attribuito ai soggetti che abbiano prestato la propria attività nel periodo 10/03/2020-30/04/2020 con la corresponsione dell'intero valore per chi abbia svolto almeno 20 giornate di attività o di turno lavorativo; in caso di minor attività l'emolumento è attribuito in misura proporzionale a quanto effettuato o reso.

Come è specificato, il riconoscimento economico aggiuntivo è previsto **per i lavoratori dipendenti**, appartenenti all'area del comparto e all'area della dirigenza, **titolari di contratto di lavoro di natura subordinata** delle Aziende e degli Enti del SSR, **nonché ai medici in formazione specialistica e per i titolari di incarico libero professionale, anche nelle forme della collaborazione coordinata.**

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

In merito a quest'ultimo aspetto appare necessario chiarire che il presupposto per la corresponsione del premio è la titolarità di un **“rapporto di lavoro”**, cioè un rapporto giuridico che trae la sua origine dal contratto di lavoro tra il datore di lavoro ed il lavoratore. A tal proposito, pertanto, appare evidente che il riferimento nell'accordo ai **“medici in formazione specialistica”** comprende solo i medici specializzandi titolari di un rapporto di lavoro, di tipo libero professionale o subordinato a tempo determinato, come previsto dalle normative vigenti.

Stante quanto precede, si rappresenta che i medici in formazione del I e II anno in virtù della sopracitata carenza di titolarità di un rapporto di lavoro *stricto sensu*, e in quanto, in formazione universitaria - per la quale percepiscono una borsa di studio - sono necessariamente esclusi dal riconoscimento dell'emolumento di cui trattasi.

Analoga considerazione vale per quelli del III, IV, V anno che non hanno sottoscritto contratto di incarico.

Si conferma, inoltre, che il riconoscimento economico è differenziato in rapporto al livello di esposizione al rischio secondo le due fasce specificate nella precedente nota, correlate alla funzione e attività svolta dalla struttura di appartenenza, indipendentemente dal profilo/qualifica rivestiti.

Si ribadisce altresì che *“per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di dipendenza con una Azienda del S.S.R. nell'attribuzione del valore economico si tiene conto anche dell'eventuale impegno straordinario reso rispetto all'originaria e ordinaria prestazione prevista, al fine di avere una proporzione della quota spettante. In ogni caso la somma attribuita non può superare l'importo riconosciuto al dipendente aziendale, che ha svolto lo stesso numero di turni e presso la medesima struttura”*.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas



Il Direttore

Renato Botti

